

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 13 NOVEMBRE 2009

N. 181 *suppl.*



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27

**Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore.**

Pag. 4

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27

**Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Visto** l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Vista** la L.R. 30 aprile 2009, n.10, art. 12;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, art. n.n.87 e 88;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 03/11/2009 di adozione del Regolamento;

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento definisce i criteri per la

concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore previsto dall'art. 12, comma 2 della L.R. 30 Aprile 2009, n. 10, (di seguito "Legge").

**Art. 2  
Erogazione degli aiuti**

Al fine di definire le procedure di intervento per le agevolazioni concesse a titolo di regime di aiuto "de minimis", così come disciplinato dal Reg. Ce 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 337 del 21.12.2007, la Regione Puglia, in ottemperanza a quanto definito dalla Legge Regionale n. 10, art. 12, pubblicata sul BURP n. 65 del 30.04.2009, stabilisce le modalità di erogazione degli aiuti nella forma di concorso sugli interessi passivi a favore delle Organizzazioni dei Produttori Olivicoli e delle Cooperative del Settore Olivicolo, in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.

**Art. 3  
Risorse finanziarie**

Per le finalità di cui al presente regolamento è stato previsto nel bilancio regionale autonomo, il capitolo di spesa 114020, denominato "Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del Settore", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009, pari ad euro 500 mila.

**Art. 4  
Accesso agli aiuti**

La domanda di aiuto dovrà essere presentata alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione - Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - 70121 Bari, sottoscritta dal rappresentante legale dell'O.P. e/o della Cooperativa, con la quale si chiede espressamente

di voler beneficiare delle agevolazioni previste dalla suddetta legge.

**Art. 5**  
**Calcolo degli aiuti**

L'importo complessivo dell'aiuto concesso alla singola Cooperativa e/o Organizzazione di Produttori, non può superare l'importo massimo di euro 7.500,00 e sarà determinato in misura proporzionale alle passività onerose maturate per le anticipazioni erogate a favore dei soci che hanno conferito il prodotto nella campagna 2008/2009.

**Art. 6**  
**Dichiarazione per l'accesso agli aiuti**

La Regione informerà per iscritto le O.P. e le Cooperative dell'importo massimo erogabile (espresso in equivalente sovvenzione lorda), e del fatto che si configura un aiuto "de minimis", e richiederanno ai beneficiari di dichiarare ogni altro aiuto "de minimis" che hanno percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

I beneficiari dovranno dichiarare, inoltre, che la sommatoria degli aiuti percepiti nei due esercizi fiscali precedenti ed in quello in corso, non supera il massimale di cui all'articolo 5.

La Regione provvederà a raccogliere e registrare tutte le informazioni previste dal Regolamento (CE) 1535/2007.

**Art. 7**  
**Erogazione degli aiuti**

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente regolamento, unitamente alla documentazione comprovante le passività onerose rimaste effettivamente a carico delle O. P. e/o Cooperative richiedenti.

**Art. 8**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 6 novembre 2009*

VENDOLA



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**